



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Casa Reclusione

Ufficio Segreteria

N O T O

Prot. 9760

Noto li 4/11/08

ALLA O.S. U.S.P.P. per l'U.G.L.

Oggetto: Riferimento nota n. 20/09, nota n. 22/09, nota n. 15/09, nota n. 16/09,

Si trasmette copia del D.Lgs. n.151/01 art. 53 alla quale la Direzione si richiama.

Con riferimento nota 22/09 la Direzione chiederà la P.R.A.P. di Palermo i fondi per gli acquisti delle cassette di pronto soccorso.

Con riferimento alla nota n.15/2009 ed alla nota 16/2009 i registri sono a disposizione del personale che può consultarli in qualunque momento e per quanto attiene all'anzianità ci si attiene alla normativa vigente.

IL DIRIGENTE  
(D.ssa A. Lantieri)

*Capo VIII*  
LAVORO NOTTURNO

Art. 53. → *Δ. Lgs. 151/01*

Lavoro notturno

(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 5, commi 1 e 2, lettere a) e b)

1. E' vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di eta' del bambino.

2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:  
a) la lavoratrice madre di un figlio di eta' inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;  
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di eta' inferiore a dodici anni.

**3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903, non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.**